



MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA

Občinski svet – Consiglio comunale

PROPOSTA
seconda lettura

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 3, degli articoli 7, 32, 33 e 34 della Legge sui servizi pubblici di rilevanza economica (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 32/93, 30/98 - Sigla: ZZLPPO, 127/06 - Sigla: ZJZP, 38/10 - Sigla: ZUKN e 57/11 - Sigla: ORZGJS40, nel testo a seguire: ZGJS), del terzo comma dell'articolo 32, del terzo comma dell'articolo 35, del primo e del secondo comma dell'articolo 45 e del secondo comma dell'articolo 47 del Codice marittimo (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 62/16 - testo consolidato ufficiale, 41/17, 21/18 - Sigla: ZNOrg, 31/18 - Sigla: ZPVZRZECEP, 18/21 e 21/21 - rett., nel testo a seguire: PZ), degli articoli 27, 124 e 173 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/009, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), del secondo comma dell'articolo 54 della Direttiva n. 2014/23/UE L 94 del 28 marzo 2014 pp. 1-64), dell'articolo 68 della Legge su alcuni contratti di concessione (Gazzetta Ufficiale della RS n. 9/19), degli articoli 3 e 17 della Legge sulle trasgressioni (Gazzetta Ufficiale della RS n. 29/11 - testo consolidato ufficiale, 21/13, 111/13, 74/14 - Sentenza della CC, 92/14, - Sentenza della CC, 32/16, 15/17 - Sentenza della CC, 73/19, - Sentenza della 175/20 - Sigla: ZIUOPDVE e 5/21 - Sentenza Della CC, nel testo a seguire: ZP-1) e dell'articolo 36 della Legge sul partenariato pubblico-privato (Gazzetta Ufficiale della RS n. 127/06; nel testo a seguire: ZJZP) e in conformità alla Legge sulle acque (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 67/02, 2/04 - Sigla: ZZdrI-A, 41/04 - Sigla: ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 e 65/20; nel testo a seguire: 67/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi il ___ alla ___ seduta ordinaria, approva il seguente

DECRETO

sulla concessione per la gestione del porto comunale "Marina Koper"

I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (oggetto)

- 1) Con il presente decreto si definiscono la destinazione d'uso e le modalità di gestione e garanzia dell'attuazione dei servizi pubblici economici obbligatori nel settore delle attività marittime nell'area del porto comunale Marina Koper, cui estensione è stabilita nel secondo comma dell'articolo 4 del presente decreto, e che devono essere garantiti dal Comune città di Capodistria (nel testo a seguire: comune ovv. concedente).
- 2) Il presente decreto rappresenta anche:
 - atto di concessione per l'assegnazione della concessione per la gestione del porto comunale "Marina Koper",
 - atto di concessione per l'assegnazione della concessione per l'attuazione del servizio pubblico economico di manutenzione ordinaria dell'infrastruttura portuale e di raccolta ordinaria di rifiuti dalle imbarcazioni nel porto comunale Marina Koper, nonché l'attuazione del servizio pubblico economico di manutenzione ordinaria delle strutture per la sicurezza della navigazione e delle vie di navigazione nel porto comunale Marina Koper.

Articolo 2

(unità organizzativa del comune, competente all'attuazione delle mansioni amministrative)



Le mansioni amministrative per l'applicazione del presente decreto vengono espletate dall'unità organizzativa dell'amministrazione comunale, competente per i servizi pubblici economici (nel testo a seguire: unità organizzativa competente dell'amministrazione comunale), tranne se non è competente, ai sensi della legge, per le singole mansioni un'altra unità organizzativa dell'amministrazione comunale.

Articolo 3 (concetti)

- 1) I termini nel presente decreto hanno lo stesso significato come stabilito dal Codice marittimo, dalla Legge sui servizi pubblici di rilevanza economica e dalla Legge sul partenariato pubblico-privato, e inoltre:
 - "concedente" è il Comune città di Capodistria,
 - "concessione" è il termine comune per la concessione per la gestione del porto comunale Marina Koper e la concessione per i servizi pubblici economici nel settore delle attività marittime in base al presente decreto, tranne se dal testo del presente decreto risulta che il termine di riferisce alla singola concessione,
 - "contratto di concessione" è il contratto con il quale il concedente e il concessionario regolano i rapporti reciproci in relazione alla concessione,
 - "concessionario" è la persona giuridica o fisica che è titolare della concessione in conformità alla legge e al presente decreto,
 - "porto comunale Marina Koper ovv. marina" è il termine comune per l'area stabilita nel secondo comma dell'articolo 4 del presente decreto,
 - "strutture e attrezzature della concessione" sono tutte le strutture, gli stabili, gli impianti ed altre attrezzature, a prescindere se rappresentano infrastruttura portuale o meno, costruiti dal concessionario per attuare la concessione nell'area del marina,
 - "area della concessione" è l'area del marina,
 - "porto" è il marina, tranne se non risulta dal testo del presente decreto che il termine è utilizzato nel senso generico di porto,
 - "gestione del porto ovv. del marina" comprende tutte le funzioni e i servizi necessari per la gestione, la direzione e lo sviluppo dell'infrastrutture portuale, per garantire l'ordine nel porto in conformità alle norme e per garantire il suo funzionamento continuo e regolare in conformità alle leggi.
- 2) Se non stabilito in diverso modo ovv. se non risulta diversamente dal senso del presente decreto, le disposizioni del presente decreto si applicano all'intera area della concessione (come stabilito nel secondo comma dell'articolo 4 del presente decreto).

II AREA E DESTINAZIONE D'USO DEL MARINA A SECONDA DEL PRESENTE DECRETO

Articolo 4 (area del marina)

- 1) Il porto comunale Marina Koper comprende lo spazio acqueo (acquatorio) e la fascia costiera ovv. terrestre che comprende l'ancoraggio, le parti edificate e non della costa, i frangiflutti, le dighe, gli impianti e le strutture, destinati all'ormeggio, all'ancoraggio e alla custodia delle imbarcazioni, al carico e allo scarico di persone e merci. Con il presente decreto si definisce il porto comunale Marina Koper quale porto turistico e porto sportivo, come evidente nel prosieguo del presente decreto.
- 2) La concessione per la gestione e l'attuazione dei servizi pubblici economici di cui al punto 1 del presente decreto si assegna per l'area del porto comunale Marina Koper (nel testo a seguire: marina) che comprende:
 - la parte di terraferma - costa: immobili insistenti sulle pp.cc. 1/1 e 1/4 C.c. Capodistria, con gli stabili delle infrastrutture: parte di terraferma - costa: immobili insistenti sulle pp.cc. 1/1 e 1/4 C.c. Capodistria con gli stabili delle infrastrutture: grande frangiflutti,

- molo esterno piccolo, molo grande, molo piccolo, molo piccolo con la pista per la gru, muro costiero con il piccolo frangiflutti e
- l'acquatorio - parte acquea: comprende lo spazio acqueo, delimitato dalle strutture della parte di terraferma di cui all'articolo precedente e le aree in conformità all'acquisito permesso di sfruttamento acqueo.
- 3) La concessione nell'area di cui al secondo comma del presente articolo non interviene nelle competenze dello Stato in relazione all'attuazione dei diritti sull'acqua (permesso di sfruttamento acqueo, concessione acquea).
 - 4) Il marina dispone di uno spazio particolare per la sistemazione delle imbarcazioni e per l'esercizio del diritto di ritenzione e di altri diritti sulle imbarcazioni, che si attuano nell'area della parte costiera del marina; da definirsi in dettaglio nel contratto di concessione.
 - 5) Per l'area di cui al secondo comma del presente decreto si stipula un rapporto di concessione.
 - 6) In conformità al testo del presente articolo, le dimensioni delle parti del marina di cui al presente articolo e dell'area soggetta alla concessione, sono determinate nella parte grafica in forma di cartina in scala 1:1000 che è parte integrante del presente decreto.

Articolo 5 (destinazione d'uso del marina)

- 1) Il concessionario, gli utenti e le altre persone possono utilizzare il marina solamente per le finalità stabilite nell'articolo 4 del presente decreto. Nell'area del marina si possono attuare attività commerciali e di altro tipo nell'estensione e in modo tale, da garantire un'offerta completa dei servizi del marina definiti nel primo comma dell'articolo 8 del presente decreto.
- 2) Senza il consenso del concessionario, il concedente non deve modificare la destinazione d'uso del marina ovv. delle sue singole parti.
- 3) Nel marina è vietata qualsiasi azione che potrebbe porre in pericolo la sicurezza delle persone e delle strutture di navigazione oppure con la quale verrebbe danneggiata la costa oppure le altre attrezzature o strutture portuali.
- 4) È vietata altresì qualsiasi azione che potrebbe porre in pericolo la sicurezza delle persone e delle strutture di navigazione oppure con la quale verrebbe danneggiata la costa oppure le altre attrezzature o strutture portuali oppure in contrasto con le disposizioni che regolano le condizioni per l'esercizio del traffico marittimo.

III GESTIONE DEL MARINA

Articolo 6 (concessione per la gestione)

- 1) La concessione per la gestione (nel testo a seguire: gestione) del marina si assegna al concessionario con contratto di concessione di cui all'articolo 24 del presente decreto.
- 2) La concessione per la gestione del marina può cessare soltanto allo stesso tempo con la cessazione della concessione per l'espletamento del servizio pubblico economico, allo stesso modo e per le stesse ragioni, come definito dal presente decreto per la concessione assegnata nell'articolo 50 del presente decreto.
- 3) Le mansioni e i servizi di gestione del marina vengono eseguiti dal concessionario, in nome e per conto proprio, e vengono finanziati dalle fonti di finanziamento della concessione, stabilite nell'articolo 35 del presente decreto e da altre fonti proprie. Con ciò si assume l'intero rischio di richiesta dei servizi del marina.

- 4) A prescindere dalla disposizione di cui al comma precedente, alcune mansioni ovv. servizi inerenti la gestione del marina possono essere affidati dal concessionario a un subappaltatore, ma per l'attuazione di dette mansioni ovv. servizi lo stesso risponde al concedente, come se le attuasse o dovesse attuare lui stesso.

Articolo 7

(sicurezza della navigazione e tutela dell'ambiente)

Il concessionario deve condurre il funzionamento del marina in modo da garantire la navigazione sicura e la tutela dell'ambiente e delle acque, nonché assicurare le attività necessarie all'utilizzo indisturbato del marina per la destinazione d'uso stabilita.

Articolo 8

(servizi del marina)

- 1) Nell'area del marina il concessionario è tenuto a garantire l'attuazione di attività commerciali e di altro tipo, quanto ciò necessario e nell'estensione e in modo tale, da garantire un'offerta completa dei servizi del marina.
- 2) Se non esegue da solo le necessarie attività economiche o altre attività e servizi, può cedere il diritto di espletare tale servizio ad altra persona previo consenso del concedente.

Articolo 9

(accessibilità)

- 1) Nel marina il concessionario deve garantire l'accesso alle parti della costa edificate e non, ai frangiflutti, alle dighe, alle attrezzature per l'ormeggio e l'ancoraggio delle imbarcazioni e altre parti di terraferma-costa del marina e garantire alle stesse condizioni gli spostamenti agli utenti del marina, agli altri invece nell'ambito delle Condizioni generali di esercizio nell'area, destinata all'uso pubblico, come prescritte dal primo comma dell'articolo 11 del presente decreto.
- 2) Nel marina il concessionario deve garantire l'accesso alle infrastrutture portuali e alle altre parti di terraferma-costa e garantire a tutti gli spostamenti su di esse alle stesse condizioni, tranne l'accesso ai moli con gli ormeggi, ai quali il concessionario, in conformità alle condizioni generali del porto, ha il diritto di impedire l'accesso alle persone che non accettano gli obblighi in conformità alle condizioni generali. La presente disposizione non influisce sull'obbligo del concessionario di garantire, nell'ambito del permesso di sfruttamento acqueo, rilasciato al concessionario, l'utilizzo del marina quale struttura per la sicurezza della navigazione.
- 3) A prescindere dal primo e dal secondo comma non sono ammesse limitazioni sugli immobili o parti di immobili che devono essere destinati all'uso pubblico, e sugli immobili, parti di immobili o infrastrutture, necessarie alle associazioni, organizzazioni e unioni sportive per l'accesso al mare. Il concessionario deve garantire il passaggio indisturbato e inostacolato sugli immobili, parti di immobili o infrastrutture, necessarie alle associazioni, organizzazioni o unioni sportive per l'accesso al mare, e al sentiero pedonale che attraversa l'intera area del marina, nonché il passaggio inostacolato per le necessità delle attività nell'area insistente su parte della p.c. 1/1 e parte dell'immobile insistente sulla p.c. 1/4, entrambe C.c. Capodistria. L'estensione, il tracciato e il contenuto dell'utilizzo generale/passaggio si definisce per iscritto per la/le p.c./pp.cc. nel contratto di concessione, in forma visuale invece in forma grafica sulla cartina, di cui al sesto comma dell'articolo 4 del presente decreto, e può essere provvisoriamente limitata, previo consenso scritto del concedente, per motivi di sicurezza. Il concessionario può garantire anche una via di accesso alternativa ai terreni fuori dall'area oggetto della presente concessione, ma comunque nell'ambito stabilito dalla cartina allegata di cui al sesto comma dell'articolo 4 del presente decreto. Il concessionario può garantire la via di accesso alternativa di cui alla frase precedente previo consenso scritto del concedente.

Articolo 10
(contenuto della concessione - gestione)

- 1) Nella gestione del marina il concessionario deve:
- mantenere l'ordine nel marina in conformità alla normativa e alle istruzioni e disposizioni degli organi competenti in materia,
 - considerare i piani statali di gestione delle acque nell'amministrazione delle strutture e attrezzature destinate ad uso pubblico,
 - garantire tutte le altre condizioni che sono previste per legge,
 - tenere l'evidenza catastale del porto, armonizzato con il sistema comunale geografico e in conformità al presente decreto,
 - avere il controllo sulle condizioni delle infrastrutture portuali,
 - assicurare l'infrastruttura portuale,
 - svolgere altri compiti di gestione delle infrastrutture con la dovuta diligenza.

Articolo 11
(Condizioni generali di gestione)

- 1) Il concessionario regola più dettagliatamente il modo di gestire il marina in conformità alle norme e al contratto di concessione nelle proprie Condizioni generali di gestione, approvate in base all'autorizzazione pubblica, conferitagli con il presente decreto dal comune. Nel presente atto si definisce soprattutto:
- la zona di ormeggio per le imbarcazioni con propositi amministrativi, l'eventuale spazio per gli ormeggi giornalieri e altro utilizzo saltuario della costa nel marina, nonché altri propositi particolari,
 - le categorie e i tipi di imbarcazioni (dimensioni di sagoma, i materiali e la destinazione d'uso), per le quali si sistemano gli ormeggi del marina,
 - le zone di ormeggio per le singole categorie di imbarcazioni,
 - le modalità di manutenzione della pulizia e altre misure per la tutela dell'ambiente nel marina,
 - le modalità di pagamento delle tasse portuali e delle tariffe dei servizi del marina,
 - le eventuali limitazioni di accesso ai singoli elementi dell'infrastruttura portuale,
 - le modalità per garantire la presenza dei lavoratori autorizzati agli utenti,
 - la reperibilità del concessionario ovv. dei suoi lavoratori autorizzati agli utenti,
 - gli obblighi del concessionario in casi eccezionali nel marina (temporali, altri fenomeni naturali, altre circostanze di forza maggiore) nell'interesse di informare gli utenti, nonché di evitare ovv. attenuare l'insorgere ovv. l'aumento dei danni alle imbarcazioni. nonché all'infrastruttura portuale,
 - gli altri elementi necessari per la sistemazione operativa della gestione del marina.
- 2) Il concessionario deve informare il comune in merito al contenuto del primo e di tutti gli atti successivi di cui al primo comma (Condizioni generali di gestione) e in merito a tutte le eventuali modifiche di detti atti, e cioè per iscritto con plico raccomandato e ricevuta di recapito. L'informazione del comune nella modalità di cui al comma precedente è la condizione per la validità delle Condizioni generali di gestione e di tutte le eventuali modifiche a detti atti. Le Condizioni generali di gestione e tutte le eventuali modifiche di detti atti entrano in vigore nel caso in cui il comune, nel termine di 15 giorni dal recapito dell'avviso del concessionario di cui al presente comma con plico raccomandato e ricevuta di recapito, non esprime dissenso al contenuto delle Condizioni generali di gestione ovv. alle modifiche di detti atti.

Articolo 12
(spazio per la sistemazione delle imbarcazioni)

- 1) Nell'area è previsto un piazzale di servizio per la sistemazione delle imbarcazioni che viene stabilito con le Condizioni generali di esercizio del concessionario.

- 2) In conformità ai più elevati standard e monitoring ecologici, nell'area del piazzale di servizio si effettua:
- il trasporto di entrata/uscita delle imbarcazioni con l'infrastruttura necessaria,
 - il sollevare/calare le imbarcazioni con l'attrezzatura e le infrastrutture necessarie,
 - il lavaggio delle imbarcazioni con la custodia dell'attrezzatura corrispondente e l'infrastruttura necessaria, in conformità ai separatori di impurità che agiscono in base alle norme sulla tutela dell'ambiente,
 - la preparazione ordinaria alla navigazione delle imbarcazioni, l'assemblaggio finale dei pezzi e la sistemazione dell'attrezzatura. nonché la messa in acqua dell'imbarcazione con la custodia dell'attrezzatura e infrastruttura corrispondente,
 - la collocazione delle strutture per la sistemazione dei container per le necessità di custodia dell'attrezzature per le imbarcazioni grandi,
 - l'attuazione del diritto di ritenzione e la sistemazione delle imbarcazioni allo scopo di assicurare i diritti del concessionario,
 - la manutenzione delle imbarcazioni,
 - il parcheggio dei veicoli,
 - altri obblighi del gestore del porto turistico e sportivo, come stabiliti dalla normativa,
 - la custodia delle imbarcazioni sulla terraferma.
- 3) Non è ammesso utilizzare gli spazi di cui al primo comma del presente articolo per la custodia del carburante e di altri oggetti, nonché per il parcheggio dei veicoli a motore e rimorchio senza il permesso del concessionario.
- 4) I rimorchi per il trasporto delle imbarcazioni possono essere utilizzati negli spazi adibiti a deposito quale struttura portante dell'imbarcazione depositata.

IV SERVIZI PUBBLICI ECONOMICI

Articolo 13

(concessione del servizio pubblico economico)

- 1) I servizi pubblici economici economica a seconda del presente decreto (nel testo a seguire: servizi pubblici economici) sono eseguiti dal concessionario, che ha, nell'intera area del marina e in base al contratto di concessione, come definito nel secondo comma dell'articolo 4 del presente decreto:
- il diritto esclusivo di attuare i servizi pubblici economici di cui all'articolo 1 del presente decreto,
 - il dovere di garantire l'espletamento continuo e qualitativo dei servizi pubblici economici in conformità alle norme e nell'interesse pubblico.
- 2) La concessione per l'attuazione dei servizi pubblici economici nel settore del traffico marittimo nel marina di cui al presente decreto si assegna allo stesso concessionario, nello stesso procedimento e con lo stesso contratto di concessione come la concessione di cui all'articolo 23 del presente decreto.
- 3) La concessione dei servizi pubblici economici può cessare soltanto allo stesso tempo con la cessazione della concessione per l'espletamento del servizio pubblico economico, allo stesso modo e per le stesse ragioni, come definito dal presente decreto per la concessione di gestione.
- 4) Il concessionario che ha il diritto esclusivo di espletare i servizi pubblici di rilevanza economica di cui all'articolo 1 del presente decreto nell'area stabilita nel secondo comma dell'articolo 4 del presente decreto, è tenuto a espletare tale diritto a nome e per conto proprio. In base all'autorizzazione del concedente, il concessionario è l'unico ed esclusivo esecutore del servizio pubblico di rilevanza economica nell'intera area, come stabilita nel secondo comma dell'articolo 4 del presente decreto.

- 5) Le mansioni e le prestazioni dei servizi pubblici di rilevanza economica, eseguiti dal concessionario, in nome e per conto proprio, e vengono finanziati dalle fonti di finanziamento della concessione, stabilite nell'articolo 35 del presente decreto e da altre fonti proprie. Il concessionario assume l'intero rischio di richiesta per i servizi del marina ovv. per i servizi pubblici di rilevanza economica, nonché gli altri rischi legati al finanziamento della concessione.

Articolo 14
(rapporti con i subappaltatori)

- 1) A prescindere dalla disposizione di cui al quinto comma dell'articolo precedente, il concessionario può affidare le mansioni ovv. le prestazioni che non costituiscono servizio pubblico di rilevanza economica a un subappaltatore. Per l'esecuzione di tali funzioni ovv. prestazioni risponde al concedente come se le avesse solte lui stesso o avrebbe dovuto eseguirle.
- 2) Anche nel caso di espletamento dei servizi pubblici economici tramite contratto con il subappaltatore, il concessionario è tenuto a comparire nei rapporti con il concedente e gli utenti, nonché con persone terze in relazione a ciò, in nome e per conto proprio.

Articolo 15
(mansioni)

Il concessionario deve garantire, alla modalità stabilita nel contratto di concessione, l'attuazione dei seguenti servizi pubblici di rilevanza economica:

- manutenzione ordinaria dell'infrastruttura portuale,
- raccolta ordinaria di rifiuti dalle imbarcazioni e sulla terraferma,
- manutenzione ordinaria delle strutture per la sicurezza della navigazione e delle vie di navigazione.

Articolo 16
(manutenzione ordinaria dell'infrastruttura del marina)

- 1) Il concessionario è tenuto a mantenere regolarmente l'infrastruttura del marina e rinnovarla periodicamente, il tutto con la dovuta diligenza.
- 2) La manutenzione ordinaria dell'infrastruttura del marina comprende il funzionamento, il rinnovo e il mantenimento dell'infrastruttura in questione nella condizione necessaria per l'esercizio indisturbato dell'attività del marina che include la manutenzione corrente e degli investimenti.
- 3) Il rinnovo dell'infrastruttura del marina include la sostituzione delle parti e dell'attrezzatura logorata dell'infrastruttura in questione oppure l'esecuzione di tali lavori di rinnovo necessari quando la singola parte di tale infrastruttura, a causa dell'usura o a causa di qualche altro motivo, non permette più l'utilizzo normale senza gli interventi di rinnovo.
- 4) La manutenzione ordinaria dell'acquatorio include la manutenzione delle profondità esistenti dell'acquatorio nell'area del marina di cui al primo comma dell'articolo 4 del presente decreto.

Articolo 17
(raccolta ordinaria di rifiuti dalle imbarcazioni)

Il servizio pubblico di rilevanza economica di raccolta ordinaria di rifiuti dalle imbarcazioni comprende:

- il prelievo ordinario di rifiuti dalle imbarcazioni;

- la sistemazione di capacità portuali necessarie per il prelievo dei rifiuti dalle imbarcazioni in conformità alla norma che regola le capacità portuali di prelievo dei rifiuti dalle imbarcazioni,
- la raccolta differenziata, la classificazione e lo stoccaggio dei rifiuti prelevati dalle imbarcazioni con l'utilizzo delle capacità del marina per il prelievo dei rifiuti dalle imbarcazioni,
- la consegna dei rifiuti raccolti dalle imbarcazioni al trattamento per il riutilizzo, il riciclaggio o la rimozione dei residui della trasformazione, in conformità alle norme del settore della tutela dell'ambiente che regolano il trattamento dei rifiuti,
- l'informazione del pubblico e degli utenti in merito alle modalità di consegna dei rifiuti dalle imbarcazioni.

Articolo 18

(espletamento tempestivo e inostacolato dei servizi)

- 1) L'espletamento del servizio pubblico di rilevanza economica di raccolta ordinaria dei rifiuti dalle imbarcazioni deve procedere in modo da garantire agli utenti prestazioni permanenti e tempestive del servizio pubblico.
- 2) Il concessionario è tenuto a espletare il servizio pubblico in modo regolare e inostacolato durante l'intero periodo per il quale gli è stata assegnata la concessione.
- 3) Il concessionario deve garantire l'espletamento del servizio pubblico economico piena capacità, anche in caso di sciopero dei lavoratori, assunti presso lo stesso.
- 4) Per l'espletamento del servizio pubblico di rilevanza economica di raccolta ordinaria dei rifiuti dalle imbarcazioni il concessionario deve applicare in senso le disposizioni che regolano la modalità di attuazione di detto servizio pubblico di rilevanza economica.

Articolo 19

(manutenzione ordinaria delle strutture per la sicurezza della navigazione e delle vie di navigazione)

- 1) Il servizio pubblico di rilevanza economica di manutenzione ordinaria delle strutture per la sicurezza della navigazione e delle vie di navigazione comprende:
 - la manutenzione ordinaria e di investimento delle strutture per la sicurezza della navigazione nel marina nelle condizioni che sono necessarie per l'indisturbato funzionamento delle strutture per la sicurezza di navigazione e include la realizzazione dei rinnovamenti necessari, quando la singola struttura o attrezzatura non permettono l'ulteriore funzionamento normale,
 - la manutenzione ordinaria e di investimento del frangiflutti,
 - il controllo regolare della condizione delle strutture per la sicurezza della navigazione.
- 2) Le strutture per la sicurezza della navigazione sono i fari, le luci costiere, le boe e altri segnali, le stazioni segnale e radio, le apparecchiature ottiche, acustiche, elettriche, elettroniche, radar e altre apparecchiature per la sicurezza della navigazione nel marina.

Articolo 20

(applicazione di altre disposizioni)

Per l'espletamento del servizio pubblico economico di manutenzione ordinaria delle strutture per la sicurezza della navigazione e delle vie di navigazione il concessionario è tenuto ad applicare in senso le disposizioni dell'Ordinanza sulla modalità e sulle condizioni per l'espletamento del servizio pubblico economico di manutenzione ordinaria delle strutture per la sicurezza della navigazione e delle vie di navigazione (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 36/13, 35/14 e 24/18) ovv. le disposizioni che regolano la modalità di espletamento di detto servizio pubblico di rilevanza economica.

V CONCESSIONE

Articolo 21

(autorizzazione pubblica per l'approvazione delle Condizioni generali di gestione)

- 1) Con il presente decreto viene assegnata al concessionario l'autorizzazione pubblica ad approvare le Condizioni generali di gestione inerenti la gestione del marina, nonché l'espletamento dei servizi pubblici economici.
- 2) Il concessionario approva le Condizioni generali di esercizio per la gestione del marina e l'espletamento dei servizi pubblici economici.
- 3) Con le condizioni generali, considerando le disposizioni del presente decreto e le altre forme che regolano la concessione, vengono dettagliatamente definiti i rapporti giuridici tra gli utenti e il concessionario inerenti all'espletamento dei singoli servizi della concessione, nonché gli altri rapporti previsti dalla legge quale contenuto della concessione.

Articolo 22

(rapporto a contenuto unitario)

- 1) Il rapporto di concessione, in base al presente decreto, è un rapporto a contenuto unitario per l'area del marina, stabilito nel primo comma dell'articolo 4 del presente decreto, il quale ha origine e termina contemporaneamente, nonché comprende:
 - la concessione per la gestione del marina a seconda del presente decreto,
 - la concessione per l'espletamento dei servizi pubblici di rilevanza economica a seconda del presente decreto.
- 2) Il concessionario acquisisce la concessione con la sottoscrizione del contratto di concessione che dà origine al rapporto di concessione.
- 3) Il concessionario può trasferire in parte o completamente la concessione ad altre persone previo consenso del concedente.

Articolo 23

(oggetto della concessione)

L'oggetto della concessione è:

- l'utilizzo delle strutture e degli impianti della concessione che costituiscono l'infrastruttura del marina, per la gestione del marina stesso per la durata della concessione e per l'attuazione dell'attività portuale in conformità alla destinazione d'uso del porto,
- l'espletamento dei servizi pubblici di rilevanza economica nel settore delle attività marittime.

Articolo 24

(contratto di concessione)

- 1) Con il contratto di concessione il concedente e il concessionario regolano tutte le questioni del rapporto di concessione, e in particolare:
 - i diritti e i doveri del concedente e del concessionario in relazione alla gestione del marina,
 - i diritti e i doveri del concedente e del concessionario in relazione all'espletamento dei servizi pubblici economici,
 - la cessazione del rapporto di concessione e le sue conseguenze,
 - le conseguenze della modifica delle circostanze, di forza maggiore e degli atti del concedente,
 - gli immobili che devono essere destinati all'uso pubblico,
 - l'estensione dell'area del marina e la modalità di ampliamento ovv. restrizione della stessa,

- la modalità e il procedimento di determinazione dei periti ovv. degli estimatori settoriali per la determinazione del valore di cui all'articolo 60 del presente decreto.

2) Il diritto applicato al contratto è il diritto in vigore nella Repubblica di Slovenia.

Articolo 25
(termine della concessione)

La concessione si assegna per un periodo di 35 anni (termine della concessione).

Articolo 26
(edificazione)

- 1) Il concessionario è tenuto a edificare le eventuali strutture e attrezzature in conformità alle norme e alle regole del settore, e precisamente in modo tale da garantire il livello di tutela ambientale più economicamente accettabile in base al principio della migliore tecnologia accessibile.
- 2) Nella costruzione di strutture e di attrezzature della concessione, il concessionario deve garantire di influire il meno possibile e di eseguire i lavori in modo da influire il meno possibile sulla vita e sul lavoro delle persone nei dintorni.

Articolo 27
(terreni e diritti reali)

- 1) Durante il periodo di durata della concessione i terreni sulla terraferma - costa nell'area della concessione sono di proprietà del concedente, i terreni in mare sono invece proprietà della Repubblica di Slovenia.
- 2) Se si verifica la necessità del concessionario di edificare strutture che richiedono l'ammissibilità giuridica reale per l'intervento e detta edificazione sarà conforme agli atti territoriali e nell'interesse del concedente e del concessionario, il concedente garantirà al concessionario sui terreni nell'area di terraferma - costa del marina, che sono di proprietà del comune e vengono definiti nel contratto di concessione o in altro contratto, con negozio giuridico, idoneo all'iscrizione nel libro fondiario, il diritto di superficie od altro diritto di edificazione, dove gli stabili, edificati ai sensi del diritto di superficie, alla conclusione della vigenza di detto diritto (entro la conclusione della concessione) diventano parte integrante del terreno dell'area del marina. Il diritto di superficie od altro diritto di edificazione a seconda delle disposizioni del presente decreto può essere istituito al massimo per il periodo di durata della concessione.
- 3) Se per l'investimento (edificazione) previsto non è necessaria l'ammissibilità giuridica reale, il concessionario deve acquisire per detta edificazione il consenso preliminare del comune. Se il concessionario esegue l'investimento senza il consenso preliminare del comune, lo stesso non ha diritto (a prescindere dalle altre disposizioni del presente decreto) al risarcimento degli investimenti dopo la scadenza della concessione, inoltre, deve ripristinare la condizione originale su richiesta del concedente. L'attuazione dell'investimento, come stabilito nel presente comma, senza il consenso del concedente rappresenta violazione a seconda delle disposizioni dell'articolo 53 del presente decreto.
- 4) Se il diritto di edificazione di cui al secondo comma è diritto di superficie, si considera che in caso di cessazione della concessione si applicano le disposizioni del contratto di concessione in merito al risarcimento degli investimenti, come stabilito dall'articolo 60 del presente decreto.
- 5) A prescindere dalle disposizioni di cui sopra, i diritti non vengono istituiti negli immobili o in parte degli immobili, i quali devono essere destinati all'uso comune.

Articolo 28
(rischi del concessionario)

- 1) Il concessionario esercita l'attività oggetto della concessione in nome e per conto proprio.
- 2) Il concessionario sostiene l'intero rischio di richiesta delle prestazioni nel marina, dell'espletamento dei servizi pubblici economici e altri rischi commerciali della concessione.
- 3) Il concessionario non ha diritto a nessuna garanzia o pagamenti dal concedente, poiché le entrate dalla concessione non raggiungono quelle pianificate.
- 4) Il concessionario non ha diritto da parte del concedente al pagamento di qualsiasi investimento nelle strutture e attrezzature della concessione eccetto in caso di cessazione della concessione in conformità all'articolo 60 del presente decreto.

VI RAPPORTI DEL CONCESSIONARIO CON GLI UTENTI E IL CONCEDENTE

Articolo 29
(diritti e obblighi del concessionario, del concedente e degli utenti)

- 1) I rapporti del concessionario nei confronti degli utenti e del concedente costituiscono i diritti e gli obblighi del concessionario, del concedente e degli utenti.
- 2) I diritti e gli obblighi del concessionario, del concedente e degli utenti in relazione ai servizi pubblici economici, i quali sono oggetto del presente atto di concessione, sono definiti con le norme sulle modalità di espletamento dei servizi stessi.

Articolo 30
(diritti e obblighi del concessionario)

- 1) Il concessionario ha soprattutto i seguenti diritti e obblighi:
 - attuare la concessione con la competenza necessaria, in conformità alle leggi, e le altre norme e il contratto di concessione e garantire agli utenti un'assistenza continua, nonché l'espletamento di qualità dei servizi pubblici economici, nel rispetto delle norme e dell'interesse pubblico,
 - rispettare le norme e gli standard tecnici, sanitari e altri, connessi all'attuazione della concessione e dei servizi pubblici economici,
 - permettere la vigilanza indisturbata sull'attuazione della concessione,
 - provvedere con diligenza alla gestione, all'utilizzo e alla manutenzione delle strutture, delle attrezzature e degli altri mezzi destinati all'attuazione della concessione,
 - provvedere alla manutenzione delle strutture e delle attrezzature oggetto della concessione in modo da preservare il loro valore per tutta la durata della concessione,
 - stipulare contratti per l'uso del marina, dei beni pubblici ovv. l'espletamento dei servizi che sono oggetto della concessione o in connessione alla stessa,
 - determinare i prezzi ovv. le tariffe dei servizi,
 - commisurare le tasse e gli altri contributi, se introdotti con un atto pubblico,
 - tenere i registri e i catasti relativi alla gestione del marina e all'espletamento dei servizi pubblici di rilevanza economica,
 - tenere i libri contabili in modo aggiornato e professionale,
 - verificare l'esattezza dei documenti inoltrati dagli utenti del marina,
 - rilasciare i permessi, i consensi e i certificati necessari all'utilizzo del marina,
 - svolgere altre mansioni in conformità alle disposizioni vigenti in materia.
- 2) Il concessionario è tenuto a informare il concedente in merito a ogni cambiamento del suo status, inclusa la modifica della struttura del capitale che supera la quota di controllo a seconda della legge che regola le acquisizioni.

Articolo 31
(responsabilità del concessionario)

- 1) A prescindere dalle disposizioni di cui agli articoli precedenti, il concessionario quale esecutore, è responsabile dell'attuazione della concessione e del servizio pubblico in conformità alle disposizioni di legge e del presente decreto.
- 2) Ai sensi della legge, il concessionario è responsabile dei danni provocati dai suoi dipendenti o dai lavoratori contrattuali (subappaltatori), al comune, agli utenti o a terze persone, nello svolgere o in relazione all'attuazione della concessione. Il concedente non risponde dei danni, causati dai dipendenti del concessionario o dai lavoratori contrattuali (subappaltatori) a seconda del presente comma nell'attuare o in relazione all'attuazione della concessione.
- 3) Contemporaneamente alla stipulazione del contratto di concessione, il concessionario ha l'obbligo di stipulare con una compagnia assicurativa un contratto di responsabilità civile generale con una copertura minima unitaria dei danni pari a 50.000 € - assicurazione dell'attività. Il contratto di assicurazione deve contenere una clausola, dalla quale risulti che l'assicurazione è stata stipulata nell'interesse del comune, nel caso in cui i soggetti lesi volessero affermare il diritto al risarcimento dei danni direttamente presso lo stesso comune.

Articolo 32
(obblighi del concedente)

Gli obblighi del concedente sono di garantire l'espletamento di tutti i servizi stabiliti dalla legge, dal presente decreto, nonché in conformità alle condizioni citate nel presente decreto.

Articolo 33
(possessiono del concessionario)

Il concedente deve permettere al concessionario, per tutta la durata del rapporto, l'indisturbato possesso dell'immobile nell'area del marina, di proprietà del comune, alla modalità conforme al contratto di concessione e agli altri contratti che sono parte integrante del rapporto di concessione.

Articolo 34
(diritti e obblighi degli utenti)

Gli utenti hanno soprattutto i seguenti diritti e obblighi:

- il diritto a usufruire dei servizi alle condizioni definite dalla legge, dal presente decreto e dalle altre norme,
- l'obbligo di rispettare le istruzioni del concessionario in relazione all'espletamento dei servizi nel marina,
- l'obbligo di depositare i rifiuti negli appositi contenitori e cassonetti per i rifiuti,
- di provvedere a non danneggiare gli impianti portuali, le infrastrutture portuali o la proprietà altrui.

VII FINANZIAMENTO

Articolo 35
(finanziamento della concessione)

- 1) Il concessionario finanzia la concessione dalle tasse portuali che includono:
 - 1 le tasse per l'utilizzo del marina,
 - 2 il corrispettivo per l'utilizzo dello spazio acqueo e della banchina,
 - 3 le tasse per l'ormeggio,
 - 4 il pagamento della tariffa per il servizio di raccolta e asporto dei rifiuti dalle imbarcazioni,
 - 5 da altre fonti che vengono garantire dal concessionario.

- 2) Le fonti di finanziamento di cui al comma precedente, rappresentano le entrate del concessionario. Il concessionario ha l'obbligo di tenere la contabilità relativa alle entrate e alle uscite, nonché dei fondi e delle risorse del marina. Le modalità di gestione contabile vengono regolate dettagliatamente nel contratto di concessione.
- 3) Il pagamento delle tariffe portuali può essere definito in base al singolo servizio oppure con un importo forfettario per un periodo predefinito.

Articolo 36
(tariffa)

Le tariffe delle tasse e dei prezzi dal punto 1 al punto 5 del primo comma dell'articolo 35 del presente decreto sono stabiliti dal concessionario.

Articolo 37
(canone di concessione)

- 1) Il concessionario corrisponde al concedente il canone di concessione nell'importo e nei termini stabiliti nel contratto di concessione.
- 2) Il pagamento del canone di concessione costituisce anche il pagamento per il diritto di esercizio dell'attività di cui al presente decreto (commisurazione per l'esercizio dei servizi pubblici di rilevanza economica e la gestione del marina), nonché altro diritto pubblico (concessione del comune) nell'area del porto, ma non il diritto di superficie, la servitù o altro diritto reale nei confronti dell'immobile di proprietà del comune, se lo stesso viene suddiviso. All'importo del canone di concessione si aggiunge ancora l'imposta sul valore aggiunto, se necessario in conformità alle disposizioni. A prescindere da quanto specificato, il concessionario deve pagare anche il canone per l'uso dei terreni edificabili (CUTE) o un'altra imposta pubblica che dovesse sostituire lo stesso. L'obbligo del concessionario di pagare la tassa per l'utilizzo dell'acqua o altre imposte alla Repubblica di Slovenia non riduce per nulla i diritti del comune.
- 3) Su richiesta del concedente o del concessionario l'importo del canone di concessione si valorizza in senso in conformità all'atto allora in vigore, che regola la valorizzazione degli obblighi finanziari, accordati nei contratti pluriennali dalle persone giuridiche del settore pubblico; la valorizzazione si può eseguire per la prima volta quando l'indice dei prezzi dei beni di prima necessità (inflazione o deflazione) supera cumulativamente il 10 per cento, nel periodo di un anno dalla stipulazione del contratto, le valorizzazioni successive si eseguono invece quando l'indice dei prezzi supera cumulativamente di nuovo il 10 per cento nel periodo a decorrere dalle ultime modifiche degli obblighi finanziari. La valorizzazione vige a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla richiesta di cui alla frase precedente.
- 4) Il concedente e il concessionario possono accordare nel contratto di concessione che in caso di investimenti previamente accordati nell'infrastruttura comunale tra il concessionario e il concedente, si esonera o diminuisce provvisoriamente il canone di concessione al concessionario per il periodo in cui verranno realizzati detti investimenti. In caso di diminuzione del canone di concessione come previsto nella frase precedente, la somma rivalorizzata del canone di concessione, non corrisposto in base alla diminuzione, viene diminuita della somma, che il concedente dovrebbe risarcire al concessionario in base alle disposizioni relative al risarcimento degli investimenti di cui agli articoli 60 e 61 del presente decreto.
- 5) Ai sensi della legge e/o decreto che regola la commisurazione della tassa di soggiorno, il concessionario è tenuto a riscuoterla e devolverla regolarmente al comune in conformità alla normativa del settore.

VIII CONDIZIONI CHE DEVE SODDISFARE IL CONCESSIONARIO

Articolo 38

(status del concessionario)

- 1) Il concessionario può essere persona giuridica o persona fisica. Possono inoltrare l'adesione al bando pubblico anche più persone congiuntamente che devono allegare alla stessa l'atto giuridico da cui risulta il tipo di rapporto reciproco e il legame tra queste persone, nonché la dichiarazione che nel caso di selezione, procederanno alla definizione della forma giuridica con la quale il concedente stipulerà il contratto di concessione.
- 2) Ogni persona può inoltrare soltanto una domanda (adesione) di partecipazione. In caso di adesione congiunta, la stessa persona o la società connessa può inviare soltanto una domanda (congiunta) di partecipazione.

Articolo 39

(dimostrazione di adempimento delle condizioni)

- 1) Nella richiesta di acquisizione della concessione (adesione al bando), il richiedente deve comprovare l'adempimento delle condizioni di partecipazione (idoneità), stabilite con l'applicazione in senso delle disposizioni della vigente legge che regola la procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici. Inoltre, il richiedente deve dimostrare ovv. allegare alla domanda i seguenti documenti:
 - di essere registrato ovv. di adempiere alle condizioni per l'esercizio dell'attività, oggetto della concessione,
 - di disporre dell'attrezzatura sufficiente ovv. dei mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività e di essere in grado di garantire l'esercizio indisturbato della stessa,
 - di essere in grado di assicurare autonomamente la fornitura di tutti i beni pubblici, oggetto della concessione,
 - di essere in grado di garantire un servizio continuo e di qualità, in conformità al presente decreto, alle norme, ai criteri e agli standard,
 - di garantire l'espletamento dei servizi in qualsiasi momento,
 - di avere l'abilitazione commerciale e finanziaria,
 - di impegnarsi a stipulare un'assicurazione contro la responsabilità civile in caso di danni eventualmente arrecati durante l'esercizio dell'attività a comune,
 - di presentare un elaborato sull'esercizio dell'attività dal punto di vista del personale, dell'organizzazione del lavoro, dell'idoneità tecnico-professionale, della capacità di tenere un catasto, dal punto di vista finanziario e operativo, nonché di sviluppo, con il quale dimostrare di adempiere alle condizioni di cui agli alinea 2 -6 del presente articolo,
 - di adempiere alle condizioni, necessarie alla partecipazione al bando (idoneità), risultanti dall'applicazione sensata della vigente legge che regola il procedimento di assegnazione degli appalti pubblici.
- 2) Il concessionario deve adempiere anche ad altre eventuali condizioni per l'esercizio delle attività stabilite da altre norme.

IX BANDO DI CONCORSO PUBBLICO

Articolo 40

(forma e procedimento del bando pubblico)

- 1) La scelta del concessionario per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1 del presente decreto avviene tramite bando di concorso pubblico per l'area, come stabilita nel secondo comma dell'articolo 4 del presente decreto. La delibera sul bando pubblico viene approvata dal Sindaco.
- 2) L'avviso sulla concessione, con il quale si invita i candidati alla partecipazione, si pubblica alla modalità stabilita con le disposizioni e sulla pagina web ufficiale del Comune città di

Capodistria ovv. in altro modo, se così stabilito dalla legge o da altra disposizione in vigore. L'avviso sulla concessione si può pubblicare anche in altri media ovv. in altri modi, ma non prima delle pubblicazioni obbligatorie di cui al primo comma del presente articolo.

- 3) L'avviso sulla concessione e la documentazione della concessione devono contenere soprattutto:
- 1 la denominazione e la sede del concedente;
 - 2 i dati relativi alla pubblicazione dell'atto di concessione;
 - 3 l'oggetto, la natura, l'estensione e l'area della concessione;
 - 4 l'inizio e la durata prevista del rapporto di concessione;
 - 5 il procedimento di selezione del concessionario;
 - 6 i motivi per l'esclusione e le condizioni di partecipazione;
 - 7 i criteri per la selezione del concessionario;
 - 8 le modalità di dimostrazione di adempimento delle condizioni di partecipazione;
 - 9 le condizioni per la presentazione della richieste congiunta e della richiesta per l'attuazione della concessione con subappaltatori;
 - 10 altre parti integranti e altra documentazione necessaria;
 - 11 la modalità di garanzia della serietà dell'offerta e l'obbligo di assicurazione per l'attuazione degli obblighi contrattuali con l'assicurazione finanziaria, applicabile su richiesta;
 - 12 il luogo e il termine di presentazione delle domande e delle richieste;
 - 13 l'indirizzo, il luogo, la data e l'orario dell'apertura pubblica delle richieste;
 - 14 il termine, entro il quale i richiedenti verranno informati in merito alla selezione del concessionario ovv. in merito all'esito del bando e termine approssimativo per la conclusione del procedimento e per la stipulazione del contratto di concessione;
 - 15 le modalità di informazione, le richieste e le notifiche su ulteriori informazioni e le persone di contatto per l'informazione durante il procedimento di selezione del concessionario;
 - 16 la bozza del contratto di concessione;
 - 17 altri dati in conformità alla legge e alla natura del bando, necessarie all'attuazione del bando di concorso.
- 4) Nel bando di concorso il concedente può pubblicare anche altri dati, oltre ai dati di cui al terzo comma del presente articolo. Deve pubblicare gli altri dati se richiesto dalla legge o da altra disposizione, rilasciata ai sensi della legge.
- 5) L'avviso sulla concessione e la documentazione della concessione devono essere conformi.
- 6) Il concedente permette, a decorrere dalla data di pubblicazione della concessione, l'accesso illimitato, completo, diretto e gratuito alla documentazione della concessione. Nel testo dell'avviso sulla concessione si pubblica la pagina web, sulla quale è reperibile la documentazione della concessione.
- 7) La documentazione della concessione deve contenere tutti i dati che permetteranno al richiedente di redigere una richiesta completa ovv. che sono richiesti dalle disposizioni in vigore.
- 8) Il termine per la presentazione delle richieste dev'essere di almeno 30 giorni, a decorrere dalla pubblicazione obbligatoria del bando di concorso di cui al secondo comma del presente articolo.

Articolo 41 (condizioni del bando)

Nella documentazione della concessione si stabiliscono le condizioni e le modalità di dimostrazione di adempimento delle condizioni, che deve soddisfare il concessionario in conformità all'articolo 13 del presente decreto. La documentazione della concessione non deve

stabilire nuove condizioni e nemmeno integrare le condizioni di partecipazione, come stabilite dal presente decreto.

Articolo 42

(criteri per la selezione del concessionario)

- 1) I criteri per la selezione del concessionario sono i seguenti:
 - l'importo del canone di concessione, dove la priorità è data ai candidati che offrono il canone più alto,
 - la competenza tecnica che supera le richieste minime per l'acquisizione di ogni singola parte della concessione,
 - la competenza del personale e il sapere delle persone, importanti per attuare la concessione (ad es. istruzione di grado superiore, conoscenze funzionali) che superano i requisiti minimi richiesti,
 - l'offerta completa di attuazione della concessione nell'ambito della stessa persona.
- 2) I criteri in base ai quali il concedente effettua la selezione dell'offerta più vantaggiosa devono essere descritti e quantificati nella documentazione del bando (definite la modalità di applicazione degli stessi), nonché come sopra riportati in ordine decrescente di importanza.

X SELEZIONE DEL CONCESSIONARIO, STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE E DURATA DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE

Articolo 43

(esito positivo del bando pubblico)

- 1) Il bando pubblico ha esito positivo se almeno una richiesta di adesione risulta completa e pervenuta in tempo utile.
- 2) La richiesta si ritiene completa se contiene tutti i dati richiesti dal bando pubblico.
- 3) Nel caso in cui non sia pervenuta nessuna richiesta oppure tutte le richieste siano incomplete, il bando pubblico viene pubblicato nuovamente.
- 4) Il bando pubblico viene pubblicato nuovamente anche nel caso in cui il concessionario non è stato scelto o se con la persona scelta quale concessionario non sia stato stipulato il contratto di concessione nel termine prescritto.

Articolo 44

(selezione del concessionario)

- 1) In base ai criteri di selezione del concessionario, durante la procedura di valutazione delle offerte è consentito richiedere ai partecipanti chiarimenti o integrazioni tali da non influire assolutamente sulla valutazione.
- 2) L'apertura delle offerte, la loro valutazione professionale, nonché il parere in merito all'offerente più vantaggioso viene eseguito dalla commissione tecnica, nominata dal Sindaco. La commissione tecnica è composta dal Presidente e da almeno due membri. Per essere idonei alla valutazione professionale delle offerte, tutti i membri della commissione devono possedere almeno la qualifica universitaria ed esperienze di lavoro nel settore.
- 3) I membri della commissione tecnica non devono essere in rapporti di affari o avere altri interessi comuni con i partecipanti al bando di concorso, i loro rappresentanti, i membri dell'amministrazione, del comitato di sorveglianza o le persone autorizzate, nonché in rapporto di parentela in linea retta collaterale fino al quarto grado incluso, in rapporto di matrimonio o cognazione fino al secondo grado incluso, sebbene gli stessi non sono più in rapporto di matrimonio o in convivenza extraconiugale oppure in unione civile registrata.

- 4) Tra i componenti della commissione tecnica non sono ammesse persone, le quali erano impiegate presso un qualsiasi partecipante al bando o avevano svolto qualsiasi attività lavorativa per lo stesso, se dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla sospensione del rapporto di collaborazione non sono trascorsi tre anni.
- 5) L'adempimento dei requisiti richiesti per la nomina a membro della commissione tecnica viene confermato tramite dichiarazione scritta, rilasciata da tutti i membri della commissione.
- 6) Se qualcuno tra i membri della commissione viene a conoscenza successivamente dei fatti di cui al terzo e al quarto comma del presente articolo del decreto, deve immediatamente proporre la propria destituzione. Nessun membro della commissione può comunicare direttamente con i soggetti aderenti al bando, ma soltanto indirettamente tramite il concedente. Nel caso in cui un membro della commissione tecnica venga esonerato da tale carica, lo stesso viene sostituito da un membro sostituto.
- 7) Terminata la fase di apertura delle adesioni, la commissione tecnica procede all'esame delle stesse e accerta se soddisfano le condizioni del bando. A seguito dell'esame e della valutazione delle adesioni, la commissione tecnica redige una relazione in cui indica quali adesioni soddisfano le richieste del bando, nonché la classifica nel modo in cui risulti evidente quale tra di esse è la più idonea ai criteri prestabiliti ovvero quale è l'ordine in base all'idoneità dei criteri prestabiliti. La commissione tecnica sottopone la relazione (parere motivato) all'organo del concedente che conduce la procedura di scelta del concessionario.
- 8) Il concedente, a nome suo il Sindaco, delibera in merito alla selezione del concessionario con delibera amministrativa, in relazione alla quale si applica la legge che regola il conferimento delle concessioni.
- 9) Il concedente seleziona un singolo concessionario oppure un gruppo di offerenti (Articolo 38).
- 10) La validità della delibera sulla selezione del concessionario viene annullata se, nel periodo di 28 giorni dal suo passaggio in giudicato, non viene stipulato il contratto di concessione per motivi imputabili al concessionario, il che viene anche esplicitamente citato nella documentazione del bando e nell'avviso sulla selezione.

Articolo 45
(stipulazione del contratto)

- 1) Con la stipulazione del contratto di concessione il concessionario acquisisce i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto di concessione.
- 2) Per lo svolgimento di tutte le attività indicate nell'articolo 1 del presente decreto, con il concessionario selezionato o la persona giuridica, di cui all'articolo 38 del presente decreto, si stipula un (unico) contratto di concessione per l'intera area del marina, come stabilita nel secondo comma dell'articolo 4 del presente decreto.
- 3) Il concedente invia al concessionario selezionato, entro i 14 giorni dal passaggio in giudicato della delibera sulla selezione, il contratto di concessione, il quale non deve differire molto dalla bozza del contratto di concessione di cui alla documentazione della concessione, tranne se nel procedimento di selezione del concessionario la singola disposizione del contratto di concessione era oggetto di trattative tra il concedente e il concessionario. Il concessionario è tenuto a sottoscrivere il contratto di concessione nel termine di 14 giorni dal suo recapito. Il contratto di concessione entra in vigore il giorno della sottoscrizione da parte di entrambe le parti contrattuali.
- 4) Il Sindaco può stipulare il contratto di concessione in nome del concedente.

- 5) Il contratto di concessione deve essere stipulato con il nuovo concessionario prima della scadenza della precedente concessione; a prescindere dal terzo comma del presente articolo entra in vigore alla scadenza del termine della concessione precedente.

Articolo 46

(rapporto tra l'atto di concessione e il contratto di concessione)

- 1) In caso di discrepanze tra l'atto di concessione e il contratto di concessione vige l'atto di concessione. Il contratto di concessione in contrasto con la legge e con il presente decreto, è nullo in detta parte.
- 2) A seguito della stipulazione del contratto di concessione, il concedente può modificare l'atto di concessione in conformità alla normativa che regola il settore di conferimento delle concessioni, se bisogna modificare la modalità e le condizioni di attuazione della concessione nell'interesse pubblico, ritirare la concessione o eseguire altri provvedimenti nell'interesse pubblico.
- 3) La modifica dell'atto di concessione vige e ha effetto direttamente nei confronti del contratto di concessione, se ciò non risulta in contrasto con la legge che regola le condizioni di modifica del contratto di concessione e la loro validità. Alle stesse condizioni non si applicano le disposizioni del contratto di concessione che sono in contrasto con la modifica dell'atto di concessione.

Articolo 47

(durata del contratto di concessione)

- 1) Il contratto di concessione si stipula per il periodo di 35 anni a decorrere dal giorno di stipulazione del contratto di concessione (termine della concessione). Il periodo di concessione decorre dal giorno di stipulazione del contratto di concessione. Il concessionario è tenuto ad avviare la concessione entro e non oltre i 60 giorni, a decorrere dalla stipulazione del contratto di concessione.
- 2) Il termine della concessione non corre nel periodo in cui, per causa maggiore o motivi da parte del concedente, il concessionario non può eseguire la parte essenziale del rapporto di concessione.

Articolo 48

(proroga del contratto di concessione)

La durata del contratto di concessione può essere prorogata solamente per motivi e alle condizioni, nonché per il periodo che significa modifica ammissibile dell'estensione della concessione, come stabilito dal diritto dell'UE e dal diritto della Repubblica di Slovenia.

XI TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE

Articolo 49

(trasferimento della concessione)

- 1) L'atto di trasferimento della concessione si rilascia nella stessa forma e con lo stesso procedimento con il quale è stata assegnata la concessione. Il nuovo concessionario stipula con il concedente il nuovo contratto di concessione.
- 2) La conseguenza del trasferimento del rapporto di concessione è l'entrata dell'acquirente della concessione nei rapporti contrattuali del soggetto cedente con gli utenti.

XII CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE

Articolo 50

(modalità di cessazione del contratto di concessione)

Il rapporto tra il concedente e il concessionario cessa:

- alla scadenza del contratto di concessione,
- per cessazione dell'attività del concessionario, tranne in caso di successione giuridica universale,
- a causa del fallimento del concessionario,
- in seguito alla revoca della concessione,
- in seguito alla revoca della concessione per motivi di pubblico interesse.

Articolo 51

(cessazione del contratto di concessione)

Il contratto di concessione cessa:

- dopo la scadenza del termine di durata per il quale è stato stipulato,
- con la risoluzione (unilaterale) del contratto da parte del concedente,
- con il recesso dal contratto di concessione,
- con la risoluzione consensuale.

Articolo 52

(scadenza del termine di durata della concessione)

Il contratto di concessione cessa alla scadenza del termine di durata per il quale è stato stipulato.

Articolo 53

(risoluzione del contratto di concessione)

- 1) La risoluzione del contratto può terminare con la risoluzione (unilaterale) del concedente nei seguenti casi:
 - se il concessionario viola le disposizioni del presente decreto o di altra normativa che regola la modalità di attuazione della concessione, di modo che a causa di dette violazioni non è possibile applicare i diritti e obblighi essenziali di cui al rapporto di concessione o a causa di dette violazioni non è possibile attuare le attività; il contratto di concessione stabilisce in dettaglio dette violazioni,
 - se il concessionario commette violazione del contratto di concessione, come determinata nel contratto stesso, di modo da causare danni al comune, agli utenti dei suoi servizi o a persone terze; il concessionario invece non elimina i danni su richiesta del concedente nel termine prescritto,
 - se il concessionario non ha corrisposto il canone di concessione, nemmeno a seguito del sollecito scritto da parte del concedente e nel termine prescritto di due mesi. Il termine di due mesi di cui al comma precedente non significa la modifica del termine di pagamento del canone di concessione.
- 2) I motivi di cui al comma precedente e il procedimento di risoluzione del contratto di concessione si stabiliscono in dettaglio nel contratto stesso.
- 3) Il concessionario può risolvere il contratto di concessione, se il concedente non adempie ai propri obblighi derivanti dal contratto di concessione in modo tale, da impedire l'attuazione dello stesso.
- 4) La risoluzione unilaterale del contratto di concessione non è ammissibile nel caso in cui le circostanze che giustificano la cessione siano dovute a cause di forza maggiore o ad altre circostanze imprevedibili e insormontabili.

- 5) In caso di risoluzione del contratto di concessione, il concedente ha l'obbligo di garantire al concessionario il rimborso degli investimenti in conformità al contratto di concessione, e cioè come stabilito nell'articolo 60 del presente decreto.

Articolo 54
(recesso dal contratto di concessione)

- 1) Ciascuna delle parti può recedere dal contratto di concessione se:
- il contratto di concessione prevede espressamente tale possibilità,
 - la violazione del contratto di concessione, da parte dell'altra parte contraente, si verifichi alle condizioni e modalità stabilite nello stesso contratto.
- 2) Non si considera violazione del contratto di concessione ogni attività o azioni svolta dal concedente per ragioni di interesse pubblico, stabilita dalla legge o da fonti subordinate alla legge che riguarda direttamente e specificatamente il concessionario e non pregiudica i diritti del concessionario. In questo caso il concessionario ha diritto al risarcimento dei danni, insorti a causa di detta azioni del concedente.

Articolo 55
(risoluzione consensuale)

- 1) Durante la durata della concessione le parti contraenti possono anche ricorrere alla risoluzione consensuale del contratto di concessione.
- 2) Le parti convengono alla risoluzione consensuale del contratto di concessione nel caso in cui accertino che l'ulteriore esercizio dell'attività oggetto del contratto di concessione sia improduttivo o impossibile a causa di cambiamenti sostanziali delle circostanze di carattere economico oppure ordinamentale a causa di altre circostanze equivalentemente valutate.

Articolo 56
(cessazione dell'attività del concessionario)

- 1) Il rapporto di concessione si estingue in seguito alla cessazione dell'attività del concessionario.
- 2) Il rapporto di concessione non si estingue nel caso in cui vengono rispettate determinate condizioni stabilite dalla legge e dal contratto di concessione relative al trasferimento obbligatorio della titolarità della concessione a terzi (diritto di subingresso di terzi) oppure nel caso in cui il concessionario trasferisce la titolarità della concessione ai suoi successori legali universali (incorporazione, fusione, trasferimento del patrimonio, trasformazione...).
- 3) Il rapporto di concessione cessa il giorno in cui per legge insorgono le conseguenze giuridiche dell'avvio del procedimento fallimentare. L'infrastruttura portuale non rientra nella massa fallimentare e diventa proprietà del concedente.

Articolo 57
(revoca della concessione)

- 1) Il rapporto di concessione si estingue in seguito alla revoca della concessione da parte del concedente in conformità all'atto di concessione. Il concedente può revocare la concessione al concessionario nei seguenti casi:
- se il concessionario non inizia ad espletare il servizio pubblico economico oggetto di concessione nel termine stabilito dal contratto stesso,
 - se è nell'interesse pubblico la cessazione dell'attività esercitata quale servizio pubblico o quale concessione di servizio pubblico, dove la singola cessazione a seconda del presente punto non influisce sulla validità del rapporto di concessione nella rimanente parte.

- 2) Il procedimento di revoca della concessione è definito nel contratto di concessione. La revoca della concessione è possibile solamente nel caso in cui l'inadempienza del concessionario pregiudica seriamente l'espletamento del servizio pubblico.
- 3) La revoca del contratto di concessione non è ammissibile nel caso in cui le circostanze che giustificano la cessione siano dovute a cause di forza maggiore o ad altre circostanze imprevedibili e insormontabili.

Articolo 58

(risarcimento in caso di revoca della concessione)

In caso di revoca di cui al secondo alinea del primo comma dell'articolo precedente, il concedente è tenuto a risarcire il concessionario dei danni, a seconda della normativa che regola il diritto civile.

Articolo 59

(obbligo di consegna delle strutture e degli impianti alla cessazione della concessione)

A prescindere dal motivo di cessazione della concessione, il concessionario deve consegnare al concedente, al più tardi entro un mese dalla cessazione e con pagamento del valore ai sensi dell'articolo 60 del presente decreto, tutte le strutture e le attrezzature che compongono l'infrastruttura del marina. Le modalità di consegna vengono regolate dal contratto di concessione. Se il concessionario (in caso di cessazione ordinaria della concessione o in caso di cessazione della concessione per motivi da parte del concedente) nel termine di un mese, di cui alla prima frase del presente comma, non effettua in pagamento del valore a seconda dell'articolo 60 del presente decreto, il concessionario non è tenuto a pagare il canone di concessione per il periodo fino dallo scadere del termine di un mese alla consegna delle strutture e degli impianti.

Articolo 60

(conseguenze della cessazione della concessione)

- 1) Il concedente garantisce al concessionario il diritto al risarcimento degli investimenti, realizzati dopo la stipulazione del contratto di concessione, convalidati da parte del concedente durante la durata del contratto di concessione, e cioè di modo che il concedente, per lo stesso il nuovo concessionario, a prescindere dal motivo di cessazione, è tenuto a pagare al concessionario alla cessazione del rapporto di concessione la percentuale del valore rivalorizzato e non ammortizzato degli investimenti (cioè il valore rivalorizzato degli investimenti, diminuito dell'ammortizzazione) alla cessazione del rapporto di concessione nella costruzione di strutture e impianti della concessione, investimenti in stabili e impianti della concessione, inclusi gli investimenti nelle infrastrutture portuali, di proprietà del comune al momento di istituzione del rapporto di concessione o in qualsiasi altro momento (nel testo a seguire: valore degli investimenti), come stabilito nel secondo, terzo e quarto comma del presente articolo. Il valore degli investimenti viene stabilito dai periti ovv. estimatori del settore idoneo quale valore di base (nel testo a seguire: canone di concessione iniziale), da corrispondere al comune all'atto di stipulazione del nuovo contratto di concessione ovv. entro e non oltre i sei mesi dalla stipulazione, per l'acquisizione di tutti i diritti, conferiti dal comune a seconda del contratto di concessione (permessi, concessioni), tranne eventuali canoni di concessione annuali. La rivalorizzazione si esegue in base all'indice dei beni di prima necessità. La richiesta della valutazione ovv. del parere del perito e la selezione dell'estimatore per la determinazione del risarcimento degli investimenti a seconda del presente decreto è di competenza del comune. Il valore degli investimenti (canone di concessione iniziale) si stabilisce nello stesso importo, se si determina un'azienda pubblica quale nuovo esercente dell'attività oggetto del presente decreto.
- 2) In caso di cessazione anticipata della concessione, causata da motivi da parte del concessionario (revoca della concessione, violazioni da parte del concessionario che portano alla cessazione anticipata della concessione, cessazione dell'attività del concessionario senza successione giuridica), il concedente è tenuto a risarcire al concessionario il 50% del valore

rilevato degli investimenti di cui al primo comma del presente articolo e richiedere i danni, insorti a causa della cessazione anticipata della concessione.

- 3) In caso di cessazione anticipata della concessione, causata da motivi da parte del concedente (revoca della concessione nell'interesse pubblico, violazioni da parte del concedente portano alla cessazione anticipata della concessione), il concedente è tenuto a risarcire al concessionario il 75% del valore rilevato degli investimenti di cui al primo comma del presente articolo e i danni, insorti a causa della cessazione anticipata della concessione.
- 4) In caso di cessazione ordinaria della concessione con termine di scadenza, il concedente è tenuto a risarcire il concessionario del 67,5% del valore rilevato degli investimenti di cui al primo comma del presente articolo.
- 5) In conformità alla legge, il diritto di superficie sui terreni, acquisito dal concessionario per l'attuazione della concessione e definito in dettaglio dal contratto di concessione o di altro tipo, cessa con la cessazione del rapporto di concessione, dove il risarcimento dell'indennizzo a causa della cessazione del diritto di superficie è già parte integrante del risarcimento di cui al secondo, terzo o quarto comma del presente articolo; il concessionario non ha quindi diritto ad altri risarcimenti in materia.
- 6) Se sussiste la richiesta del concedente nei confronti del concessionario che sorge o è conseguenza del rapporto di concessione a seconda del presente decreto o sussiste la controversia in merito alla (mancata) esistenza di detta richiesta, il concedente può rimandare in parte o nel completo il pagamento del risarcimento danni a seconda del presente articolo fino alla risoluzione finale (passata in giudicato) della questione relativa alla sussistenza di detta richiesta.

Articolo 61

(modalità di risarcimento degli investimenti)

- 1) Il concedente è tenuto a corrispondere il pagamento di cui al quarto, quinto o sesto comma del precedente articolo al concessionario esclusivamente a condizione di riceverlo dal nuovo concessionario. Il concedente è tenuto a corrispondere il pagamento di cui al secondo, terzo o quarto comma dell'articolo 60, ricevuto dal nuovo concessionario, al concessionario fino ad allora nel termine di un mese, a decorrere dalla cessazione della concessione, tranne nel caso di cui al sesto comma dell'articolo 60. Se dalla cessazione del contratto di concessione al pagamento degli investimenti di cui all'articolo 60 da parte del nuovo concessionario passa più di un mese, il concedente è tenuto a pagare al concessionario fino ad allora gli investimenti nel termine di 15 giorni, a decorrere dal recapito del presente pagamento da parte del nuovo concessionario. Il concedente diminuisce - addebita - il pagamento ricevuto di cui al precedente articolo con eventuali richieste di risarcimento o di altro tipo nei confronti del concessionario e con le spese del procedimento di selezione del nuovo concessionario (quest'ultimo solamente nel caso di cessazione a causa dei motivi da parte del concessionario e altri obblighi pendenti del concessionario, se accertati. In caso di cessazione consensuale, il risarcimento degli investimenti è oggetto di accordo.
- 2) Il nuovo esercente (concessionario o azienda pubblica) acquisisce tutti i diritti a seconda del presente decreto se soddisfa le condizioni di cui all'articolo 59, tranne se si seleziona quale nuovo concessionario il concessionario fino ad allora, quando gli investimenti al concessionario fino ad allora si considerano pagati a seguito della cessazione del nuovo rapporto di concessione, a prescindere dalla modalità di cessazione. La scadenza della richiesta del concessionario nei confronti del concedente si posticipa in tale caso per il periodo di durata del nuovo rapporto di concessione, il pagamento si considera effettuato al momento di cessazione del nuovo rapporto di concessione.

XIII VIGILANZA E RELAZIONE

Articolo 62 (vigilanza)

- 1) La vigilanza sull'attuazione della concessione è affidata agli ispettori comunali (nel testo a seguire: ispettorato comunale).
- 2) La vigilanza di cui al comma precedente è anticipata e comprende il controllo della soddisfazione degli obblighi dei servizi pubblici economici di raccolta dei rifiuti dalle imbarcazioni e della manutenzione ordinaria delle strutture e degli impianti per la sicurezza della navigazione e delle vie di navigazione. La vigilanza della gestione del marina e della manutenzione ordinaria dell'infrastruttura portuale vengono regolate dal contratto di concessione.
- 3) La vigilanza deve essere effettuata in modo da non ostacolare la regolare attività del concessionario e di persone terze, di regola solamente durante l'orario di esercizio del concessionario. L'esercente della vigilanza si identifica con delega.
- 4) In merito alla vigilanza si redige un verbale, sottoscritto dal rappresentante del concessionario e dal soggetto che effettua il controllo.
- 5) Se l'ispettorato comunale del concedente accerta la violazione della legge da parte del concessionario nell'attuazione degli obblighi di cui al rapporto di concessione, lo stesso può rilasciare la decisione amministrativa e richiedere l'adempimento di detti obblighi ovv. azioni che scaturiscono dalla legge.
- 6) In conformità alle disposizioni, realizza la vigilanza anche l'Amministrazione marittima e l'ispettorato marittimo della Repubblica di Slovenia.

Articolo 63 (relazione)

- 1) Il concessionario è tenuto a riferire annualmente per iscritto al concedente dell'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di concessione, e cioè entro il 31 maggio dell'anno corrente per l'anno precedente.
- 2) La relazione annuale deve comprendere tutti i dati prescritti, relativi all'attuazione del contratto di concessione, e cioè in particolare quelli relativi a:
 - la concessione per la gestione del marina e
 - in particolare per la concessione per l'attuazione del servizio pubblico economico di manutenzione ordinaria dell'infrastruttura portuale e la raccolta ordinaria di rifiuti dalle imbarcazioni nel marina e l'attuazione del servizio pubblico economico di manutenzione ordinaria delle strutture per la sicurezza della navigazione e delle vie di navigazione nel marina nell'anno precedente.
- 3) La relazione annuale di cui al comma precedente deve specificare in particolare anche gli investimenti, realizzati dal concessionario nell'area oggetto della concessione nell'anno precedente.
- 4) L'estensione e la modalità della relazione vengono stabiliti in dettaglio nel contratto di concessione.

Articolo 64 (eliminazione delle conseguenze dell'inquinamento)

- 1) Per eliminare le conseguenze dell'inquinamento di agenti noti o sconosciuti, causati da comportamenti in contrasto con le disposizioni, è tenuto ad agire immediatamente il

concessionario; è tenuto altresì a informare immediatamente i servizi di vigilanza e il concedente.

- 2) Le spese di eliminazione delle conseguenze dell'inquinamento sono a carico del soggetto che causa detto inquinamento.
- 3) Se l'agente che causa l'inquinamento non è noto, il concessionario elimina i danni a proprie spese.

XIV FORZA MAGGIORE E MUTAMENTO DELLE CIRCOSTANZE

Articolo 65 (forza maggiore)

- 1) Vengono definite di forza maggiore e di altre circostanze imprevedibili, quelle circostanze straordinarie, insormontabili e imprevedibili che si verificano in seguito alla stipulazione del contratto di concessione e non dipendono dal volere delle parti contraenti (completamente estranee alle parti contraenti). Rientrano tra gli eventi di forza maggiore soprattutto i terremoti, le inondazioni e le altre catastrofi naturali, gli scioperi, la guerra o i provvedimenti adottati dalle autorità che impediscono l'esercizio del servizio pubblico sull'intero territorio del marina o in parte dello stesso nel modo prescritto dal contratto di concessione.
- 2) Il concessionario ha l'obbligo di espletare, nell'ambito delle possibilità oggettive, il servizio pubblico in concessione anche in circostanze imprevedibili, subentrate per forza maggiore, in conformità con i piani d'intervento elaborati per i casi in cui si verificano errori imprevedibili e per i casi di forza maggiore per quei servizi pubblici, per i quali sono prescritti i piani d'intervento, per gli altri servizi pubblici invece in conformità con i singoli programmi di espletamento del servizio pubblico. Le parti hanno l'obbligo di informarsi reciprocamente e in modo tempestivo del sopraggiungere dei suddetti casi di forza maggiore e concordare l'espletamento del servizio pubblico in tali condizioni.
- 3) In casi di forza maggiore o altre circostanze imprevedibili, il concessionario è tenuto a considerare le istruzioni e le linee guida degli organi competenti, attivati in conformità alla legge che regola la protezione civile e il soccorso.

Articolo 66 (Sussistenza di mutamento delle circostanze e conseguenze delle stesse)

La sussistenza di mutamento delle circostanze e le conseguenze delle stesse sull'attuazione della concessione si stabiliscono nel contratto di concessione.

XV APPLICAZIONE DEL DIRITTO E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 67 (applicazione del diritto)

Tutti i rapporti che intercorrono tra il concedente e il concessionario, nonché tra il concessionario e gli utenti dei servizi pubblici economici sono regolati esclusivamente dall'ordinamento giuridico della Repubblica di Slovenia.

Articolo 68 (clausola compromissoria e divieto di proroga di competenza a foro estero o a foro arbitrale)

- 1) Il contratto di concessione può provvedere che l'autorità competente per la risoluzione delle controversie che insorgono tra il concedente e il concessionario sia il tribunale arbitrale.
- 2) Nei rapporti tra il concessionario e gli utenti delle prestazioni dei servizi pubblici, non è ammesso concordare che sulle controversie di tali rapporti decidano tribunali stranieri o tribunali arbitrali (divieto di proroga di competenza a foro estero o a foro arbitrale).

XVI DISPOSIZIONI PENALI

Articolo 69

(ammende per le trasgressioni di cui all'articolo 5 del presente decreto)

- 1) Viene punito con ammenda di 400 € il proprietario o il conducente dell'imbarcazione-individuo, se:
 - svolge nel marina un'attività non conforme alle disposizioni del presente decreto o alle altre norme o che usi impianti e le strutture senza il consenso del concessionario o in difformità al contratto o all'atto generale del concessionario (primo comma dell'articolo 5 del presente decreto),
 - danneggia gli impianti e le strutture portuali, gestite dal concessionario (terzo comma dell'articolo 5),
 - inquina la superficie di terraferma o lo specchio acqueo nel marina (quarto comma dell'articolo 5).
- 2) Viene punito con ammenda di 1000 € il proprietario dell'imbarcazione - persona giuridica o l'imprenditore autonomo - proprietario o conducente dell'imbarcazione, che commette l'infrazione di cui al primo comma del presente articolo; per la medesima infrazione, la persona responsabile della persona giuridica oppure il soggetto responsabile dell'imprenditore autonomo incorre un'ammenda pari a 400 €.

Articolo 70

(ammende per le trasgressioni di cui all'articolo 12 del presente decreto)

- 1) Viene punito con ammenda di 400 € il proprietario o il conducente dell'imbarcazione-individuo, che non è proprietario o utente del marina, se:
 - utilizza lo spazio di terraferma-costa del marina in difformità alle disposizioni del secondo comma dell'articolo 12, senza il permesso del concessionario ovvero del concedente,
 - utilizza il marina in difformità alle disposizioni del secondo comma dell'articolo 12 del presente decreto.
- 2) Viene punito con ammenda di 1.000 € il proprietario dell'imbarcazione - persona giuridica o l'imprenditore autonomo - proprietario o conducente dell'imbarcazione, che commette l'infrazione di cui al primo comma del presente articolo; per la medesima infrazione, la persona responsabile della persona giuridica oppure il soggetto responsabile dell'imprenditore autonomo incorre un'ammenda pari a 400 €.

Articolo 71

(ammende per le trasgressioni di cui all'articolo 69 del presente decreto)

- 1) Per l'infrazione di cui al primo comma dell'articolo 69 viene punita con un'ammenda di 1000 € la persona giuridica che non è proprietaria dell'imbarcazione, oppure l'imprenditore autonomo individuale che non è proprietario o conducente dell'imbarcazione, invece la persona responsabile della persona giuridica o la persona responsabile dell'imprenditore autonomo individuale con ammenda di 400 €.
- 2) Per l'infrazione di cui al primo comma dell'articolo 69 viene punita con un'ammenda di 400 € l'individuo che non è proprietario dell'imbarcazione.

Articolo 72

(inizio del procedimento)

Se non stabilito in altro modo dalla legge, il procedimento per le trasgressioni di cui agli articoli 69, 70 e 71 del presente decreto su iniziativa ovvero proposta del concessionario.

Articolo 73
(trasgressioni del concessionario)

Viene punito con ammenda di 2.000 € il proprietario o il conducente, se:

- 1 gestisce il marina in modo da non garantire la sicurezza della navigazione e la tutela dell'ambiente e delle acque (articolo 7 del presente decreto),
- 2 non garantisce l'accesso alla costa edificata e non, ai frangiflutti, alle dighe, agli impianti di ormeggio e ancoraggio delle imbarcazioni e alle altre parti di terraferma - costa del marina e non permette la circolazione su di esse per tutti ed alle stesse condizioni (primo comma dell'articolo 9 del presente decreto) o agisce in contrasto con il secondo e il terzo comma dell'articolo 9 del presente decreto,
- 3 nel marina non garantisce l'attuazione dei servizi pubblici economici di cui all'articolo 15 del presente decreto,
- 4 non approva le Condizioni generali di gestione (secondo comma dell'articolo 21 del presente decreto),
- 5 non informa tempestivamente il concedente in merito alla modifica del prezzo o non motiva la modifica del prezzo (articolo 36 del presente decreto),
- 6 non relazione annualmente il concedente in merito all'adempimento degli obblighi di cui al contratto di concessione (primo comma dell'articolo 63 del presente decreto).

XVII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 74
(assegnazione della prima concessione per la gestione del marina)

- 1) Il comune assegna la prima concessione per l'area di cui al secondo comma dell'articolo 4 del presente decreto ai sensi del decreto e delle condizioni di cui al presente articolo alla società MARINA KOPER, storitve marin, d.o.o., con la quale è stato stipulato il Contratto sulle condizioni e sulla modalità di utilizzo dell'infrastruttura portuale in data 2 dicembre 1994.
- 2) Fino all'assegnazione della prima concessione ai sensi del bando di concorso pubblico, la concessione di cui al comma precedente si assegna alla società MARINA KOPER, storitve marin, d.o.o. per il periodo previsto fino al 25 ottobre 2053, e cioè in virtù del contratto di concessione, da stipulare entro e non oltre un mese, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
- 3) A seguito dell'armonizzazione di cui al comma precedente, le parti devono considerare quanto segue:
 - entro il termine di un mese, a decorrere dall'entrata in vigore del presente atto, il comune e il concessionario stipulano il Contratto di concessione per le attività di cui al secondo comma dell'articolo 1 del presente decreto,
 - il rapporto di concessione di cui al comma precedente del presente articolo si stipula per l'area del marina di cui al secondo comma dell'articolo 4 del presente decreto,
 - se non sussistono motivi per la sua cessazione anticipata, il rapporto di concessione cessa il 25 ottobre 2035,
 - Con la stipulazione del contratto di concessione il concessionario mantiene anche tutti i diritti relativi agli immobili nell'area del marina che sono di proprietà del comune; le parti contrattuali possono accordare anche l'insorgimento del diritto di superficie per la p.c. ovv. pp.cc., dove il diritto di superficie non è ancora istituito,
 - in caso di istituzione del diritto di superficie sui terreni, acquisiti dal concessionario per l'attuazione della concessione e la stessa è già assegnata (p.c. 1/1 C.c. Capodistria), il diritto di superficie cessa con la cessazione del rapporto di concessione, dove il risarcimento, trattandosi del diritto di superficie ai sensi della Legge sul partenariato pubblico - privato, è parte integrante del risarcimento di cui all'articolo 60, per questo motivo il concessionario quale acquirente del diritto di superficie a seconda delle disposizioni in materia di patrimonio reale non ha diritto al risarcimento a seconda di altre disposizioni,

- a prescindere dalla disposizioni di cui sopra, i diritti non vengono istituiti ovv. cancellati per gli immobili o in parte degli immobili, determinati in particolare dal contratto di concessione, i quali devono essere destinati all'uso comune.
 - che l'importo del canone di concessione di cui all'articolo 37 del presente decreto ammonta annualmente a 30.871, 61 €, da corrispondere in due rate annuali, e cioè la prima rata nell'importo di 15.435,81€ entro il 30 giugno per l'anno corrente, la seconda rata invece nell'importo di 15.435,80 € entro il 30 dicembre per l'anno corrente ovv. nella modalità stabilita dal quarto comma dell'articolo 37 del presente decreto;
 - se dalla stipulazione del contratto di concessione ovv. scadenza del termine di cui al secondo comma rimane meno di un anno fino alla fine dell'anno, l'importo di cui all'alinea precedente viene diminuito proporzionalmente,
 - che all'importo del canone di concessione si aggiunge ancora l'imposta sul valore aggiunto, se necessario in conformità alle disposizioni,
 - il concessionario deve consegnare al più tardi entro un mese dalla cessazione tutte le strutture e le attrezzature che compongono l'infrastruttura del marina.
- 4) Entro il termine di sei mesi, a decorrere dalla stipulazione del contratto di concessione, le parti devono determinare l'elenco dell'infrastruttura portuale.
- 5) In caso di mancata stipulazione del rapporto di concessione, in conformità alle disposizione di cui al presente articolo, nel termine di un mese, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto o in caso ricorso giuridico presentato da parte della società MARINA KOPER, storitve marin, d.o.o. o a causa dei motivi di cessazione del rapporto di concessione, il Consiglio comunale con il presente decreto autorizza il Sindaco ad avviare il bando di concorso pubblico per l'avvio del procedimento di assegnazione della concessione per la gestione dell'area del porto comunale di cui al secondo comma dell'articolo 4 del presente decreto.

Articolo 75
(entrata in vigore)

- 1) Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano le disposizioni di cui al punto 7 del primo comma dell'articolo 4 e dell'articolo 10 del Decreto sui porti comunali (Bollettino Ufficiale del giornale Primorske novice n. 48/2002 e Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 49/2005) e dell'articolo 52 del Decreto sui porti (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 4/10, 65/10, 35/11, 41/18).
- 2) Il presente atto di Delibera entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.

Prot. n.: 373-2/2021
Data:

COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
IL SINDACO
Aleš Bržan